



Roma, 13 settembre 2016

Prot. n. 158/2016

**Oggetto: Memoria per l'audizione presso la XIII Commissione Territorio, ambiente, beni ambientali del Senato – Considerazioni e proposte assoRinnovabili su disegno di legge recante “Principi per la tutela, il governo e la gestione pubblica delle acque” (AS 2343)**

Onorevole Presidente, Onorevoli Senatori,

desideriamo ringraziare vivamente la XIII Commissione Territorio, ambiente, beni ambientali del Senato per aver invitato in audizione assoRinnovabili nell'ambito dell'esame del disegno di legge rubricato “Principi per la tutela, il governo e la gestione pubblica delle acque” (AS 2343), attualmente in esame.

assoRinnovabili riunisce e rappresenta i produttori di energia elettrica da fonti rinnovabili (idroelettrico, fotovoltaico, bioenergie, eolico, geotermico, solare a concentrazione), oltre ai fornitori di servizi professionali, tecnologie e componenti attivi nella filiera rinnovabile per tutelarne i diritti e promuoverne gli interessi a livello nazionale ed internazionale. È la prima associazione italiana in quanto a rappresentatività e una delle maggiori a livello europeo per numero di associati e potenza installata. Attualmente conta nella sua base associativa oltre 1.000 società (quasi 700 soci) e quasi 2.200 impianti di energia elettrica da fonti rinnovabili.

Il disegno di legge, attualmente in seconda lettura al Senato, si pone come obiettivo di favorire la definizione di un governo pubblico e partecipativo del ciclo integrato dell'acqua per garantirne un uso sostenibile e solidale, nel quadro delle politiche complessive di tutela e di gestione del territorio.

Accanto ad aspetti riguardanti principalmente il servizio idrico integrato, **l'articolo 3, comma 4** introduce nuove disposizione per le concessioni di prelievo delle acque, ivi incluse le **grandi derivazioni d'acqua per uso idroelettrico**, che rivestono particolare importanza per l'associazione.

L'articolo, infatti, **delega** il Governo ad adottare entro il **31 dicembre 2016**, un decreto legislativo contenente disposizioni per il rilascio e il rinnovo delle concessioni di prelievo di acque, ivi incluse le fattispecie riguardanti il trasferimento del ramo d'azienda, nel rispetto dei principi e dei criteri di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *hhh*), della L.11/2016 (legge delega in materia di appalti pubblici).

Il citato decreto legislativo dovrà prevedere, inter alia, l'obbligo per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano di provvedere, entro un termine congruo prima dello scadere di **una concessione di grande derivazione d'acqua per uso idroelettrico**, nonché in ogni caso di cessazione anticipata della medesima, previa valutazione dell'eventuale sussistenza di un prevalente interesse pubblico a un diverso uso delle acque, a indire **una gara a evidenza pubblica**, nel rispetto dei principi fondamentali di tutela della concorrenza, di libertà di stabilimento, di trasparenza, di non discriminazione e di assenza di conflitto di interessi, per l'attribuzione a titolo oneroso della concessione per un periodo congruo, fissato dalla regione o dalla provincia autonoma nell'ambito di un minimo e di un massimo stabiliti dal medesimo decreto. Il

decreto legislativo definisce altresì i criteri cui devono attenersi le regioni e le province autonome nell'attribuzione della concessione di cui al periodo precedente, nonché nella determinazione della sua durata, includendo prioritariamente l'obbligo di valutare gli interventi che offrono un miglioramento e un risanamento ambientale del bacino idrografico di pertinenza, nonché una compensazione ambientale per gli enti locali interessati, considerando il principio del recupero dei costi relativi ai servizi idrici, compresi i costi ambientali e relativi alle risorse, soddisfacendo in particolare il principio «chi inquina paga» previsto dall'articolo 9 della direttiva 2000/60/CE (direttiva quadro acque).

assoRinnovabili intende nel seguito esprimere alcune considerazioni, formulando al contempo alcune proposte, in merito alle disposizioni del presente disegno di legge relativamente alle concessioni di grandi derivazioni d'acqua ad uso idroelettrico.

La legge delega prevista di cui sopra sembra intervenire, **seppure implicitamente, sull'attuale disciplina ad oggi incompiuta**, in materia di rilascio e rinnovo delle concessioni di grandi derivazioni d'acqua, contenuta nel R.D. n. 1775/1933, nell'articolo 12 del D.Lgs.79/1999 e nell'art. 37 del D.L.83/2012.

L'art. 12 del D.Lgs.79/99, come è noto, è stato più volte rimaneggiato dal legislatore (mediante L.266/2005, D.L.78/2010, D.L.1/2012 e infine D.L.83/2012) per far fronte a diverse procedure di infrazione europee (Procedura infrazione EU n.1999/4902, n.2002/228 e n.2011/2026 con relativa messa in mora complementare del 2013) e a pronunce di illegittimità da parte della Corte Costituzionale (n.1/2008 e n.205/2011 e n.28/2014). In questo lungo processo si è inoltre più volte pronunciata anche la Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM AS730 del 23/07/2010, AGCM AS1089 del 17/10/2013, AGCM AS1137 del 04/07/2014).

Riteniamo utile dunque suggerire a codesta Commissione, vista la travagliata storia legislativa che ha portato all'attuale configurazione della normativa in essere, di intervenire all'interno della complessa materia, con l'obiettivo di addivenire ad una disciplina organica che regolamenti/ricomponga in modo innovativo i temi degli indennizzi e del ramo d'azienda, salvaguardandoli entrambi ed **evitando** nel contempo di intervenire con **sovrapposizioni e abrogazioni implicite** di quanto già in vigore, per non aggiungere ulteriori elementi di incertezza che non potranno che contribuire a esacerbare una situazione già di per sé molto critica. Notoriamente, infatti, la complessità del metodo di valorizzazione del ramo di azienda del concessionario uscente da trasferire costituisce uno degli elementi più rilevanti alla base della mancata disciplina attuativa. La scelta operata dal legislatore nel 2012 (art. 37 del D.L.83/2012) di far riposare sugli artt. 25 e 26 del RD 1775/1933 le norme per la valorizzazione, con metodo puramente patrimoniale, del ramo di azienda pare, a giudizio della scrivente, incompatibile con l'assetto del mercato dell'energia, i principi di tutela della concorrenza, libertà di stabilimento, non discriminazione ecc.. E' indubbio che il RD 1775/1933 si innesti in un contesto storico dove vi erano solo due attori, lo Stato e il concessionario gestore e pertanto disciplinava solo i casi di termini dell'utenza, decadenza o rinuncia.

In quest'ottica, pare utile ricordare la ben diversa scelta operata dal legislatore in un campo assolutamente omogeneo: le concessioni geotermiche, disciplinate dal DLGS n.22 dell'11 febbraio 2010. Rileva, ai nostri

fini, l'art. 9 c.2 dove per la valutazione del ramo di azienda si vincola all'uso di "sperimentate metodologie finanziarie che tengano conto dei valori di mercato". Notoriamente queste utilizzano in chiave di fatto unica la valutazione secondo il metodo reddituale. Si ricorda, a latere, il pluriennale dibattito relativo ai rinnovi delle concessioni balneari che ha visto il legislatore assai aperto a forme di tutela del concessionario uscente, sapendo che la complessità e l'entità degli investimenti nel settore balneare sono sensibilmente inferiori a quelli del settore idroelettrico.

Riteniamo ulteriormente utile in tal senso suggerire a codesta Commissione l'opportunità di garantire la continuità gestionale tramite **trasferimento del ramo di azienda** dal concessionario uscente a quello entrante, tenendo concretamente conto degli **investimenti effettuati durante tutto l'esercizio della concessione**, compreso il periodo di *esercizio provvisorio*, eccedente la naturale scadenza ai sensi dell'art.12, comma 8bis del D.Lgs.79/99. Ciò nell'interesse dell'intero sistema, perché non solo garantisce il ritorno degli investimenti, premiando chi mantiene con un'ottica lungimirante le centrali in buone condizioni, evitandone il progressivo degrado e la perdita di producibilità, ma favorirebbe inoltre che al momento di bandire le gare si assegnino dei beni in piena operatività e funzionalità.

Riteniamo inoltre utile suggerire a codesta Commissione, tenendo conto delle attuali marcate differenze, di adoperarsi per favorire la definizione di un **quadro europeo per quanto possibile armonizzato**. Infatti ad oggi Italia e Francia risultano essere gli unici paesi ad aver avviato un'azione di liberalizzazione e apertura del settore delle concessioni idroelettriche di Grande Derivazione, mentre tutti gli altri paesi europei, forti di durate di concessione molto superiori (tra 60 e 90 anni o addirittura perpetue) paiono non essere state coinvolte nel processo.

Auspichiamo infine che venga aperto un **tavolo di lavoro** che coinvolga l'amministrazione centrale, le Regioni e le province autonome e le principali associazioni di categoria per garantire un confronto costruttivo che porti a compimento l'attuale quadro normativo.

Restiamo fin d'ora disponibili a fornire ulteriore collaborazione, con successivi approfondimenti qualora richiesti.